

ନିମ୍ନ ଲିଖିତ

**ESTRATTO DELLO
STATUTO
DELLA
FONDAZIONE
“CONCETTA D’ALESSANDRO” ONLUS**

ନିମ୍ନ ଲିଖିତ

Art. 1 Denominazione e sede

- 1.1 Per iniziativa del fondatore Associazione "Concetta D'Alessandro" Onlus (il "**Fondatore**"), è costituita la FONDAZIONE "CONCETTA D'ALESSANDRO" ONLUS (la "**Fondazione**"), con sede legale in Caltagirone (CT), Via delle Industrie n. 23.
- 1.2 La fondazione ha l'obbligo di utilizzare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus" nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
- 1.3 La Fondazione è dotata di personalità giuridica di diritto privato ed opera esclusivamente nel territorio della Regione Sicilia, sia pur con rapporti e collegamenti nazionali e internazionali. Il Consiglio di Amministrazione potrà trasferire la sede legale della Fondazione o istituire ulteriori sedi secondarie, filiali, uffici e stabili organizzazioni, nei limiti del territorio della Regione Sicilia, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art. 2 Finalità

- 2.1 La Fondazione non ha finalità di lucro ma esclusivamente di solidarietà sociale.
- 2.2 La Fondazione ha per scopo esclusivo la solidarietà sociale a favore delle persone con disabilità e, a tal fine, intende sostenere le persone con disabilità fisiche e/o psichiche e/o sensoriali permanenti o temporanee così da renderle, per quanto possibile, indipendenti sul piano psico-fisico, sociale, ed economico, e si propone di supportare le persone con disabilità, i loro familiari e chiunque si occupi dei loro problemi. La Fondazione, inoltre, si impegna a favorire l'integrazione, più vasta e profonda possibile, della persona con disabilità nella società, in modo da permetterle di raggiungere una libera, completa e consapevole partecipazione alla vita della stessa.
- 2.3 Nell'ambito del medesimo scopo esclusivo, la Fondazione si dedica all'assistenza sociale e socio-sanitaria ed alla promozione della salute e alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale, svolta direttamente ovvero affidata a Università, Enti di ricerca, Società scientifiche, o altri enti che la svolgono direttamente, in favore di persone con disabilità fisiche e/o psichiche e/o sensoriali permanenti o temporanee.
- 2.4 E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria del Fondatore, o di amministratori, dipendenti, e altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione della Fondazione, o che alla stessa siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera, nonché di quanti abbiano promesso o effettuato erogazioni liberali in favore della Fondazione. Il presente divieto è esteso altresì ai congiunti e ai parenti o affini fino al quarto grado dei soggetti sopra indicati.

Art. 3 Attuazione delle finalità

- 3.1 Per il conseguimento delle sue finalità, la Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei, compiendo tutti i negozi e gli atti giuridici necessari, nei limiti consentiti dalle norme in tema di Onlus.
- 3.2 La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate,

se non quelle ad esse direttamente connesse e accessorie alle stesse, anche di natura commerciale e comunque in via non prevalente, quali:

- a) collaborare, con soggetti e autorità competenti, nelle attività di assistenza medica, riabilitativa, psicologica e pedagogica delle persone colpite da disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, o comunque bisognose di cure sanitarie e/o socio-sanitarie, nonché nelle attività di recupero ed inserimento nella vita sociale;
- b) sensibilizzare e sollecitare gli organismi, pubblici e privati, competenti ad emanare leggi e/o provvedimenti in favore delle persone con disabilità e ad applicare le leggi vigenti in materia di disabilità;
- c) promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale ed il sostegno alle attività di ricerca svolte da enti ed organismi istituzionalmente competenti;
- d) promuovere l'attività riabilitativa in favore di soggetti disabili, anche attraverso la realizzazione, istituzione, gestione e coordinamento di centri di riabilitazione, di centri di orientamento, addestramento professionale e di lavoro protetto, nonché di qualsiasi altro servizio in favore di disabili, anziani, minori e delle loro famiglie.

3.3 In particolare, in attuazione delle proprie finalità, la Fondazione, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge, sia autonomamente, sia in collaborazione con altre associazioni, fondazioni o soggetti economici operanti nel settore della riabilitazione e/o dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, ed anche in regime di convenzione con soggetti privati e pubblici e/o con il Sistema Sanitario Nazionale ("S.S.N.") e Regionale, potrà:

- a) istituire i servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone con disabilità anche favorendo il loro inserimento nel mondo del lavoro;
- b) istituire centri di orientamento e formazione professionale;
- c) realizzare e gestire centri e servizi sociali, residenziali e diurni, comunità-alloggio, case protette, case-famiglia e case di riposo, centri socio-riabilitativi ed educativi, con lo scopo di rendere possibile una migliore vita di relazione integrata per le persone con disabilità;
- d) istituire, realizzare e gestire servizi e centri di tipo riabilitativo, di assistenza medica, psicologica e pedagogica, in regime di ricovero diurno, residenziale, ambulatoriale, e domiciliare, in favore di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali permanenti o temporanee;
- e) istituire, realizzare e gestire centri e servizi (tra cui, in via esemplificativa, servizi di trasporto, servizi di supporto psico-sociale, servizi alla persona, servizi di formazione, servizi per il "dopo di noi"), anche ad integrazione delle attività realizzate da altri soggetti, pubblici e privati, convenzionati o meno con il S.S.N., in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- f) realizzare, organizzare e gestire attività di tipo ricreativo, culturale e sportivo, nonché organizzare e favorire l'organizzazione di attività e manifestazioni nei diversi ambiti della cultura e dello sport, allo scopo di favorire l'integrazione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- g) promuovere e/o curare direttamente la formazione dei docenti, preordinata sia all'istruzione, sia all'integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado; gestire corsi di specializzazione per personale direttivo, docente, educativo, o equipollenti, autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione e/o dal Ministero dell'Università o dalla Ricerca Scientifica, o da altre autorità ed enti;
- h) istituire, realizzare e gestire scuole o corsi di formazione, specializzazione, aggiornamento o qualificazione, per operatori preposti ad attività riabilitative e/o di sostegno, oltre che per medici, terapisti della riabilitazione, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, pedagogisti, operatori socio-assistenziali,

- operatori socio-sanitari, assistenti alla persona, ed in relazione ad ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione di persone con disabilità, nonché corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento per le stesse persone con disabilità;
- i) partecipare e collaborare a iniziative, progetti, campagne d'informazione, promosse dallo Stato, enti territoriali, altri enti pubblici, organizzazioni nazionali e/o sovranazionali, allo scopo di favorire l'accettazione e l'inserimento delle persone con disabilità nella società.
- 3.4 Inoltre, in via accessoria e strumentale alle attività istituzionali, la Fondazione potrà:
- a) contribuire all'organizzazione di attività di studio, congressi, convegni, simposi, corsi di aggiornamento e riunioni su argomenti connessi e affini agli scopi istituzionali;
 - b) sviluppare scambi culturali e promuovere e/o concludere contratti, accordi e convenzioni con enti pubblici, Università, enti di ricerca, società, soggetti pubblici o privati, aventi scopi ed attività simili o di interesse comune alle proprie finalità;
 - c) conferire premi o aiuti finanziari a favore di giovani studenti e ricercatori universitari particolarmente meritevoli ed indirizzati alla cura di persone disabili, o che abbiano reso un servizio di significativo rilievo in favore della Fondazione;
 - d) sollecitare possibili sovvenzionatori pubblici e privati, anche attraverso campagne e manifestazioni pubbliche del più ampio genere, nonché promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;
 - e) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
 - f) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via non esaustiva, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto del diritto di proprietà, di usufrutto o di superficie, la locazione, l'assunzione in concessione o il comodato di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con soggetti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - g) amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria, o posseduti a qualsiasi titolo;
 - h) promuovere, costituire e/o concorrere a costituire, sempre in via accessoria e strumentale, in via diretta o indiretta, enti di ogni tipo, anche società di persone, di capitali e cooperative, nonché partecipare in o concludere accordi con soggetti, pubblici e privati, ovvero costituire e gestire imprese con scopi connessi e accessori rispetto alle proprie finalità, purché nei limiti consentiti della normativa in tema di Onlus;
 - i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
- 3.5 Tutte le attività della Fondazione dovranno essere realizzate secondo criteri di sana gestione economica, curando il sostanziale equilibrio finanziario delle risorse.

Art. 4 Il Patrimonio

- 4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione (il "**Fondo di Dotazione**"), dal fondo di garanzia per i terzi (il "**Fondo di Garanzia**") e dal fondo di gestione (il "**Fondo di Gestione**").
- 4.2 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai conferimenti del Fondatore, così come elencati nel documento denominato "*Conferimenti del Fondatore*", allegato e parte

integrante del presente Statuto sotto la lettera "A" (l'"**Allegato A**"), e stimati nella relazione di stima giurata dalla dott.ssa Carmela Donzella in data 13 Marzo 2012 e negli allegati alla stessa, innanzi al Cancelliere del Tribunale di Modica, allegato e parte integrante del presente Statuto sotto la lettera "B".

- 4.3 Il **Fondo di Dotazione** è costituito da:
- a) i conferimenti effettuati dal Fondatore e individuati nell'Allegato A, alle lettere **A, M.2, M.3 ed R;**
 - b) i beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) elargizioni fatte da soggetti, pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Dotazione;
 - d) rendite e proventi non utilizzati che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinati ad incrementare il Fondo di Dotazione;
 - e) contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici, e accettati dal Consiglio di Amministrazione.
- 4.4 Il **Fondo di Garanzia**, costituito per fornire la necessaria garanzia verso terzi e indisponibile ai fini della gestione delle attività della Fondazione, è costituito e incrementato da:
- a) i conferimenti effettuati dal Fondatore e individuati nell'Allegato A, alla lettera **B;**
 - b) i beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto e che siano destinati al Fondo di Garanzia con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) rendite e proventi non utilizzati che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinati ad incrementare il Fondo di Garanzia.
- 4.5 Il **Fondo di Gestione**, attraverso il quale la Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali, è costituito e alimentato da:
- a) conferimenti effettuati dal Fondatore e specificati nell'Allegato A, alle lettere **C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M1, N, O, P.1, e Q;**
 - b) rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione;
 - c) proventi e avanzi di gestione derivanti dallo svolgimento di attività della Fondazione, anche accessorie, strumentali e connesse;
 - d) oblazioni, donazioni, ed erogazioni di quanti abbiano a cuore le finalità della Fondazione e che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
 - e) contributi attribuiti al Fondo di Gestione dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici, e accettati dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) somme derivanti da alienazioni di beni che il Consiglio di Amministrazione destini ad uso diverso dell'incremento del Fondo di Dotazione o del Fondo di Garanzia;
 - g) diritti di sfruttamento economico di opere, materiali e strumenti di documentazione conseguiti o realizzati nell'ambito di attività istituzionali;
 - h) acquisti e acquisizioni ritenuti opportuni, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 4.6 Il patrimonio sarà esclusivamente impiegato, ed eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti, per il perseguimento delle finalità istituzionali e di quelle direttamente connesse. Il patrimonio e le sue componenti, compresi fondi, riserve e capitale, nonché eventuali utili o avanzi di gestione, non potranno essere distribuiti, in alcuna misura o forma, neppure indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statu-

to o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 6 Organi della Fondazione

4.7 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente
- d) il Segretario-Tesoriere;
- e) il Direttore Generale;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

4.8 Non può rivestire la qualità di organo della Fondazione e, se nominato, decade:

- a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi sia condannato a pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché il dipendente, diretto o indiretto, della Fondazione;
- b) chiunque versi nelle ipotesi previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- c) chi sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la famiglia e/o contro minori, ovvero sia assoggettato a ordini di protezione o sia decaduto dalla potestà genitoriale;
- d) chi sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- e) chi abbia commesso un illecito, di qualunque tipo, a danno della Fondazione.

4.9 Chiunque venga sottoposto ad un procedimento penale resta sospeso dalla carica per l'intera durata del procedimento.

4.10 Chiunque si trovi in una delle situazioni indicate agli articoli precedenti 6.2 e 6.3 deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, nel caso in cui l'interessato sia il Presidente stesso, al Vice-Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti più idonei a salvaguardare l'autonomia e gli interessi della Fondazione, deliberando col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. Dalla votazione resta escluso il componente del Consiglio che sia, direttamente o indirettamente, interessato da tale delibera.

Art. 18 Estinzione e liquidazione

4.11 In caso di estinzione dell'ente, per volontà dei propri organi o per una delle cause previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche fra i suoi membri. Esaurita la fase di liquidazione, i beni residui della Fondazione saranno devoluti ad altre organizzazioni senza fine di lucro, che perseguano, preferibilmente, finalità simili o analoghe a quelle di pubblica utilità della Fondazione, eventualmente indicate con delibera dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'organismo di controllo competente, e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 5 Disposizioni generali

5.1 Il presente Statuto è regolato dalla legge italiana e sostituisce ogni precedente versione,

regolamento o delibera, che, per materia o per scopo, siano incompatibili o comunque superati dalle presenti disposizioni. Eventuali singole disposizioni dello Statuto, che fossero dichiarate invalide e/o inefficaci, non rendono invalido e/o inefficace l'intero Statuto e dovranno essere sostituite dagli organi competenti in conformità ai requisiti di legge.

- 5.2 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si osservano le disposizioni del Titolo II del libro primo del codice civile e le leggi relative al settore di attività della Fondazione.
